

Signor Presidente, signori Onorevoli,

ringrazio anzitutto la Commissione per questa opportunità di ritornare su un tema su cui l'Autorità ha già avuto modo di esprimere il proprio punto di vista, in particolare con una segnalazione ai sensi dell'art. 22 della legge n. 287/90 (AS221).

Tale segnalazione, inviata ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio, in data 6 novembre 2001, riguardava essenzialmente il disegno di legge AS/404, nella versione del 5 luglio 2001 (insieme ad altri progetti di legge contenenti analoghe indicazioni).

Le proposte di legge sulle quali l'Autorità ha già espresso il proprio parere prevedevano, in sintesi, quanto segue: a) la costituzione in ogni provincia di collegi degli ISF e l'istituzione di albi provinciali a cui gli ISF, residenti nella relativa provincia, dovevano iscriversi al fine di esercitare la propria attività; b) la creazione di un consiglio nazionale dei collegi degli ISF con funzioni di vigilanza; c) la cancellazione dall'albo nell'ipotesi in cui fosse accertato l'esercizio di attività in altro collegio professionale; d) il possesso, come requisiti per l'iscrizione all'albo, di uno dei diplomi di laurea che avrebbero dovuto essere individuati con appositi decreti ministeriali; e) l'obbligo delle imprese farmaceutiche di attingere all'albo degli ISF per l'assunzione di informatori in qualità di lavoratori dipendenti.

I due principali effetti anticoncorrenziali evidenziati dall'Autorità nella citata segnalazione AS/221 sono stati:

a) l'introduzione di un'ingiustificata barriera nell'accesso al mercato dei servizi resi dagli ISF;

b) una ripartizione del mercato in questione su base territoriale, mediante una rigida compartimentazione dell'attività degli ISF a livello della provincia di residenza.

Il progetto di legge attualmente all'esame di questa Commissione (AC 3204, rispetto al quale gli altri disegni di legge abbinati riproducono, sia pure con qualche variante, le stesse disposizioni) presenta due differenze di rilievo rispetto alle previsioni prima richiamate, su cui l'Autorità si è già espressa 1).. Nel proporre l'introduzione di una regolamentazione ordinistica della figura e dell'attività dell'informatore scientifico del farmaco (in seguito anche IFS), definito come "colui che porta a conoscenza dei sanitari le informazioni scientifiche sui farmaci e ne assicura il periodico aggiornamento" (art. 2, primo comma), la proposta in questione prevede la costituzione in ogni regione di un collegio regionale degli informatori scientifici del farmaco, con funzioni relative alla tenuta dell'albo professionale e alla disciplina degli iscritti (art. 4); corrispondentemente, all'art. 15 viene prevista la costituzione, presso ogni collegio, dell'albo degli IFS, l'iscrizione al quale è subordinata al possesso dei requisiti specificati al successivo art. 16. Tra questi, oltre ai titoli di studio da definire con apposito decreto del Min. dell'Istruzione, Università e Ricerca di concerto con il Min. della Salute, e al superamento dell'esame di Stato, sono annoverati anche la residenza o il domicilio eletto nella regione.

La prima differenza di rilievo riguarda dunque l'eliminazione, nell'attuale proposta di legge all'esame della Camera, della rigida previsione riguardante la cancellazione dall'albo per accertamento di esercizio di attività in altro collegio professionale localizzato in una provincia diversa da quella di residenza. Una siffatta eliminazione è ovviamente vista con estremo favore da parte dell'Autorità, considerato il rischio, evidenziato nella segnalazione prima richiamata, di comportare una segmentazione del mercato basata su rigidi vincoli territoriali, come tale suscettibile di porsi in contrasto con un eventuale più ampio ambito di operatività richiesto agli

ISF dalle stesse imprese farmaceutiche (ad esempio per ragioni di efficienza e/o di specializzazione).

Seconda differenza di rilievo, rispetto al testo su cui ha espresso il proprio parere l'Autorità, è quanto previsto dall'art. 3, secondo comma, secondo cui le industrie farmaceutiche attingono preferibilmente dall'albo degli informatori scientifici. In caso contrario, decorsi 6 mesi dall'inizio del rapporto di lavoro, gli informatori scientifici devono obbligatoriamente iscriversi all'albo. Ciò implica all'evidenza, la possibilità di essere chiamati a svolgere la professione in questione, senza la previa iscrizione all'albo, che, tuttavia, diventa successivamente obbligatoria.

In tali condizioni, restano le perplessità di fondo, quali evidenziate dall'Autorità nella citata segnalazione, prima fra tutte la stessa opportunità dell'istituzione di un apposito albo. Ad avviso dell'Autorità, infatti, la creazione dell'albo professionale degli ISF non sembra giustificata da ragioni di salvaguardia del corretto e regolare funzionamento del mercato, né da particolari esigenze di tutela del consumatore. Infatti, la normativa vigente (D.Lgs. n. 541/1992 con il quale è stata recepita la direttiva 92/28/CE) già appare tener conto sia dell'esigenza di assicurare sufficienti conoscenze tecniche in capo agli ISF, sia dell'esigenza di favorire adeguate modalità di svolgimento del servizio. In tale contesto normativo la creazione dell'albo degli ISF può tradursi in uno strumento di irrigidimento delle condizioni di accesso al mercato senza comportare miglioramenti nei requisiti professionali richiesti, nelle funzioni svolte o negli strumenti di tutela degli utenti.

L'attività degli ISF, peraltro, è basata sul rapporto tra chi promuove la commercializzazione di un farmaco e un interlocutore qualificato, ovvero il medico, il quale non si trova in una posizione di asimmetria informativa a differenza di quanto può accadere nelle relazioni tra libero professionista e consumatore.

L'istituzione di un Albo per gli ISF, come strumento tipico delle libere professioni, non appare inoltre conciliarsi con la circostanza che la maggioranza degli IFS ha un rapporto di lavoro dipendente con le industrie farmaceutiche (il numero orientativo degli IFS è di circa 22.000 unità, di cui oltre l'80% con rapporto di lavoro dipendente 2).

A ciò si aggiunga che non è certo priva di rilevanza la circostanza che le imprese farmaceutiche, in forza del citato D.Lgs. n. 542/92, rimangono responsabili in maniera diretta dell'informazione scientifica sui medicinali. Sulla base di tale responsabilità diretta, i requisiti per gli IFS sono previsti dalla legge e sono accertati dalle imprese farmaceutiche che hanno gli strumenti e l'interesse per verificare tali requisiti.

Infine, l'albo degli ISF non sembra trovare riscontri nella disciplina normativa vigente in altri Paesi dell'Unione europea, ciò che potrebbe creare un elemento di rigidità in contrasto con i principi comunitari della libera circolazione in ambito lavorativo e determinare una disparità di trattamento attraverso un'ingiustificata restrizione nell'accesso al mercato.

In conclusione, è indubbio che la proposta di legge attualmente all'esame della XII Commissione della Camera introduca alcuni parziali correttivi rispetto al testo oggetto della citata segnalazione dell'Autorità, quali l'attenuazione della compartimentazione territoriale, oppure la sostituzione dell'obbligo immediato per le imprese farmaceutiche di attingere dall'albo per assumere come propri dipendenti gli ISF.

Tali correttivi, giova sottolinearlo, sono sicuramente idonei quanto meno ad attenuare i costi per il sistema economico connessi alla regolamentazione in esame, senza tuttavia apportare elementi nuovi sul versante dei benefici derivanti dall'introduzione della nuova disciplina.

Nel complesso, pertanto, l'Autorità ritiene di dover confermare l'orientamento già espresso in materia, laddove è stato ritenuto che l'introduzione di una disciplina ordinistica della figura e dell'attività dell'informatore scientifico del farmaco rappresenti un appesantimento regolamentativo non giustificato da esigenze di carattere generale.

Note

1 L'Autorità, peraltro, aveva già espresso – in una segnalazione di carattere più generale – la propria contrarietà alla creazione dell'albo degli ISF (S/153 del 29 dicembre 1997)

2 Tale percentuale supera il 90/% se si consideravano anche i lavoratori interinali.